


Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956



Ricorso n. 8  
depositato 21 febbraio 2011

ed art. 341, l. 11.3.1953, comma 2, n. 87)

**per**

il **Presidente del Consiglio dei Ministri** in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 2010

ricorrente

**contro**

la **Regione Abruzzo**, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in L'Aquila, via Leonardo da Vinci

intimata

per la **declaratoria di illegittimità costituzionale dell' art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2010, n. 54 , pubblicata nel BUR n. 15 straordinario del 17 dicembre 2010, recante "Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei**



*tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva"*

*per violazione*

*dell'articolo 81, 4 comma, Cost.*

\* \* \* \* \*

Con legge del 10 dicembre 2010, n 54, la Regione Abruzzo ha previsto tra l'altro, all'articolo 3, alcuni interventi per gli impianti sciistici nel comprensorio di Scanno. In particolare ha previsto che la competenza in materia (già attribuita alla Direzione riforme istituzionali, enti locali e controlli ai sensi dell'art. 243 della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6, così come sostituito dall'art.1, comma 102 della l.r. 9 novembre 2005, n. 33) è trasferita alla Direzione regionale trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica, alla cui competenza è stato trasferito il capitolo di spesa 1823303-UPB 06.02.006, ridenominato *"interventi per gli investimenti sugli impianti sciistici del comprensorio di Scanno"*.

Il comma 3 della suddetta norma ha altresì previsto che *"agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con lo stanziamento di euro 1.000.000,00 già iscritto sul capitolo di spesa 1823303-UPB 06.02.006"*. Il successivo articolo 4



della legge, rubricato "Norma finanziaria", dispone infine che "La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale fatta eccezione per gli oneri di cui all'art.3".

L'ultimo inciso del citato articolo 4 ("fatta eccezione per gli oneri di cui all'art.3") rende evidente che le spese necessarie per l'attuazione dei previsti interventi nel comprensorio sciistico di Scanno non sono già disponibili sul competente capitolo di bilancio (sul quale pure fu iscritta a suo tempo una somma di uguale importo), ma **rappresentano il risultato di un nuovo stanziamento, effettuato senza la necessaria copertura finanziaria**, in manifesto contrasto con l'articolo 81, comma 4, della costituzione.

Ciò è dimostrato dalla circostanza che dal bilancio di previsione dell'anno 2010 non figurano disponibilità sul predetto capitolo di bilancio.

Per questi motivi il Presidente del Consiglio dei Ministri propone il presente ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti

#### CONCLUSIONI

"Voglia l'Ecc.ma Corte Costituzionale dichiarare



costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2010, n. 54, pubblicata nel BUR n. 15 straordinario del 17 dicembre 2010, recante "Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva" per violazione dell'articolo 81, 4 comma, Cost.

Unitamente all'originale notificato del presente ricorso, si depositano:

- 1) copia della legge regionale impugnata;
- 2) copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 febbraio 2011, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa;
- 3) estratto del preventivo finanziario decisionale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2010 - parte II - Spesa - pag.48, pubblicato sul BUR Abruzzo del 15/01/2010 n. 1 straordinario, pagg.293-294

Roma, 10 febbraio 2011

L'Avvocato dello Stato

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione ABRUZZO

Roma, 24 FEB. 2011

IL CANCELLIERE

Maria Letizia Guida